



ADD 4 P 5 C

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Prot. n. K. 60.1

Roma, data protocollo



Ministero dell'Interno  
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Protocollo 0014623 del 02/11/2009  
LOR-UPG  
7.02/50\*18



LETTERA CIRCOLARE

- |  |                  |
|--|------------------|
| SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA  | <u>LORO SEDI</u> |
| SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE<br>AUTONOMA VALLE D'AOSTA   | <u>AOSTA</u>     |
| SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA<br>PROVINCIA AUTONOMA DI   | <u>TRENTO</u>    |
| SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA<br>PROVINCIA AUTONOMA DI   | <u>BOLZANO</u>   |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI<br>DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI<br>ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE | <u>ROMA</u>      |
| e per conoscenza,  |                  |
| GABINETTO DELL'ON.LE MINISTRO  | <u>SEDE</u>      |
| DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI<br>INTERNI E TERRITORIALI  | <u>SEDE</u>      |
| DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  | <u>SEDE</u>      |

OGGETTO: Legge 15 luglio 2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" - Modifiche in materia di cittadinanza. Ulteriori chiarimenti.

Si fa seguito alla circolare n. K. 60.1 del 7 ottobre 2009 con la quale sono stati forniti chiarimenti sulle modifiche in materia di cittadinanza.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**  
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

In proposito, sono pervenuti numerosi quesiti relativi all'ipotesi di due cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale e coniugati da oltre due anni, uno dei quali acquisti, dopo il matrimonio, la cittadinanza italiana per naturalizzazione.

Viene in particolare chiesto se il computo dei termini previsti dalla norma per poter avanzare istanza di cittadinanza (due anni di residenza legale nel territorio della Repubblica, ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi) debba decorrere dalla data del matrimonio oppure da quella della intervenuta naturalizzazione.

Al riguardo, premesso che l'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, così come modificato dall'art. 1, comma 11 della legge 15 luglio 2009, n. 94, non contempla in maniera specifica il caso in questione, lo scrivente Ufficio esprime l'avviso che, in tale fattispecie, il calcolo dei termini debba avere inizio dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte di uno dei due coniugi.

Si ritiene, infatti, che i requisiti richiesti allo straniero per la concessione di diritti connessi allo status civitatis del coniuge naturalizzato non possano che essere valutati se non con riferimento alla data in cui quest'ultimo sia diventato cittadino italiano.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Mario MORCONE)